

**Circolare: Informativa
Febbraio 2019**

Data: 15 febbraio 2019

Indice

1. Esterometro	Pag.1
2. Voucher e buoni emessi dal 01 gennaio 2019	Pag.3
3. Fattura elettronica e imposta di bollo	Pag.4
4. Detraibilità Iva fatture a cavallo d'anno	Pag.6
5. Utilizzo credito Iva 2018	Pag.8
6. Fatturazione elettronica: faq Agenzia Entrate	Pag.9
7. Comunicazione ENEA per ristrutturazioni	Pag. 9
8. Click Day "Bonus Alberghi"	Pag.11

Esterometro

*Dal 01.01.2019 decorre l'obbligo della trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere.
Prima scadenza 30.04.2019 (in attesa di pubblicazione DPCM)*

A decorrere dall'1.1.2019, al fine di monitorare le operazioni estere, la Legge Finanziaria 2019 ha introdotto l'obbligo, a carico dei soggetti residenti, di trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute intercorse con soggetti esteri e che non siano già state documentate con fattura elettronica o bolle doganali.

PROFILO SOGGETTIVO

Gli interessati all'esterometro sono tutti i soggetti IVA residenti o stabiliti in Italia per i quali sussiste l'obbligo di fatturazione elettronica.

ESCLUSIONI

Sono esonerati dall'adempimento:

- i soggetti **minimi/forfetari**;
- i produttori **agricoli in regime di esonero**;
- i soggetti che applicano il **regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91** che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito **proventi commerciali non superiori a € 65.000**.

OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE

Oggetto di comunicazione sono i dati delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute **verso e da soggetti non stabiliti in Italia.**

In particolare vanno comunicate le seguenti informazioni:

- dati identificativi del cedente/prestatore;
- dati identificativi dell'acquirente/committente;
- data del documento comprovante l'operazione;
- data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- numero del documento, base imponibile, aliquota IVA e imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'applicazione dell'imposta, tipologia ("natura") dell'operazione.

Come previsto per lo spesometro, quindi, la "natura" dell'operazione va indicata, in alternativa all'imposta, nel caso in cui in fattura non sia applicata/esposta l'IVA. Per la compilazione della "tipologia di documento" e "natura dell'operazione" verranno utilizzati i medesimi codici già istituiti per lo spesometro.

OPERAZIONI ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE

L'esterometro **non è richiesto** per le operazioni per le quali è stata:

- **emessa bolletta doganale** (importazioni / esportazioni);
- **emessa / ricevuta fattura elettronica.**

Nel caso di emissione di fattura elettronica nei confronti di soggetti non residenti, l'obbligo di trasmissione può essere assolto trasmettendo allo SDI la fattura elettronica compilando il campo "*Codice Destinatario*" con il codice convenzionale "XXXXXXX".

Nel caso di emissione di fattura elettronica nei confronti di soggetti non residenti ma identificati ai fini IVA in Italia (o con rappresentante fiscale), l'obbligo di trasmissione può essere assolto, in assenza dell'indicazione di uno specifico indirizzo telematico comunicato dal cliente, trasmettendo allo SDI la fattura elettronica compilando il campo "*Codice Destinatario*" con il codice convenzionale "000000".

Nel caso di emissione di fattura elettronica nei confronti di soggetti residenti a Livigno e Campione d'Italia, l'obbligo di trasmissione può essere assolto trasmettendo allo SDI la fattura elettronica compilando il campo "*Codice Destinatario*" con il codice convenzionale "000000".

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

L'esterometro non incide in alcun modo sull'obbligo e sulle modalità di trasmissione dei modelli intrastat che rimangono immutate. Dunque:

- il soggetto che per le cessioni UE trasmette il relativo modello Intra **non è esonerato dall'esterometro** ferma restando, in alternativa, la possibilità di trasmettere allo SDI la fattura elettronica con "*Codice Destinatario - XXXXXXX*";
- i dati delle fatture d'acquisto UE andranno comunicati sia con i modelli Intra (se ne sussiste l'obbligo) sia **con l'esterometro.**

MODALITA' DI TRASMISSIONE

Il file contenente i dati relativi alle fatture in esame va trasmesso in **formato xml e firmato digitalmente dal responsabile dell'invio**. Il trasmittente può scegliere uno o più dei canali di trasmissione tra il "Servizio SdICoop", il "Servizio SdIFtp" e la procedura web "*Fatture e corrispettivi*" messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

TERMINI DI TRASMISSIONE

L'invio della comunicazione va effettuato **entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione/ricevimento della fattura** tenendo presente che per data di ricezione si intende la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'IVA. **Prima scadenza 30.04.2019 (DPCM di proroga in attesa di pubblicazione – scadenza originariamente prevista al 28.02.2019).**

SANZIONI

In caso di omessa trasmissione o trasmissione di dati incompleti/inesatti è applicabile la sanzione di **€ 2 per ciascuna fattura**, nel limite di € 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione **è ridotta alla metà** se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Voucher e buoni emessi dal 01 gennaio 2019

Il Decreto Legislativo 141/2018 cambia le regole IVA per i voucher/buoni emessi dal 01 gennaio 2019

Recependo la direttiva comunitaria 1065/2016/UE, il D.Lgs. 141/2018 introduce nuove disposizione nel DPR 633/72 per i buoni acquisto (c.d. voucher) emessi successivamente al 31 dicembre 2018.

In particolare, il decreto introduce la definizione di "buono corrispettivo" quale strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o da prestare, l'identità dei potenziali cedenti o prestatori e le condizione generali di utilizzo.

Di particolare rilevanza al fine di determinare il diverso momento di effettuazione dell'operazione ai fini IVA sono le definizioni di "buono monouso" e "buono multiuso" contenute nei nuovi artt. 6-ter e 6-quater del DPR 633/72:

- ✓ Il buono è **monouso** se, al momento della sua emissione, **è nota la disciplina applicabile ai fini IVA** alla cessione dei beni o alla prestazioni di servizi a cui il voucher dà diritto;
- ✓ Il buono è **multiuso** se, al momento della sua emissione, **non è nota la disciplina applicabile ai fini IVA** alla cessione dei beni o alla prestazioni di servizi a cui il voucher dà diritto.

In caso di **BUONO MONOUSO**, l'operazione si considera effettuata ai fini IVA all'atto di trasferimento del buono: **fatturazione della cessione del buono con IVA**. Ad esempio buoni carburante.

In caso di **BUONO MULTIUSO**, l'operazione si considera effettuata ai fini IVA all'atto dell'utilizzo del buono: **fatturazione della cessione del buono Fuori campo IVA**. Ad esempio carte regalo.

Naturalmente l'operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi, a prescindere dall'utilizzo di buono monouso o multiuso, sarà sempre soggetta ad Iva con le normali regole.

Fatturazione elettronica e imposta di bollo

Con l'obbligo di fatturazione elettronica scattano le nuove modalità di assolvimento dell'imposta di bollo

Come noto, in presenza di fatture "senza" IVA di importo superiore a € 77,47 va assolta l'imposta di bollo di € 2,00.

Al fine di individuare le possibilità modalità di assolvimento dell'imposta di bollo è necessario differenziare in base alle modalità di emissione della fattura, cartacea o elettronica.

Infatti:

- per l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa alle **fatture cartacee** va fatto riferimento all'art. 3 se il pagamento è effettuato tramite **apposizione del contrassegno** ovvero agli artt. 15 e 15-bis in caso di **pagamento "virtuale"**;
- per l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa alle **fatture elettroniche** va fatto riferimento all'art. 6, DM 17.6.2014 che disciplina l'**assolvimento dell'imposta di "bollo virtuale"** (differente dall'assolvimento "virtuale" di cui al punto precedente, relativo alle fatture cartacee).

ASSOLVIMENTO BOLLO VIRTUALE FATTURE CARTACEE

Nel caso il cui il contribuente intenda assolvere virtualmente il bollo sulle fatture cartacee sarà dunque necessario far riferimento alle "vecchie regole".

Il contribuente dovrà presentare una domanda preventiva di autorizzazione da presentare presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente.

In tale sede, sarà necessario indicare il numero stimato di atti e/o documenti emessi/ricevuti nel corso dell'anno, per i quali si richiede l'autorizzazione (articolo 15 del Dpr 642/1972).

Non è previsto alcun limite minimo in relazione all'importo del tributo da versare.

L'ufficio, ricevuta la domanda, deve verificare i requisiti di affidabilità e di adeguata capacità economica del richiedente ad assolvere il tributo nonché l'entità dello stesso e la quantità di documenti.

Sulle fatture dei soggetti "abilitati" dovrà essere riportata in modo leggibile la dicitura "imposta di bollo assolta in modo virtuale ex articolo 15 del Dpr 642/1972", oltre agli estremi dell'autorizzazione.

In seguito all'autorizzazione, l'ufficio liquiderà l'imposta in via provvisoria sulla base di quanto dichiarato, suddividendo l'importo totale in rate bimestrali uguali, da versare alla fine di ogni bimestre solare, dalla data di autorizzazione fino a fine anno.

La dichiarazione annuale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno. Nella stessa occorrerà indicare il numero e la tipologia degli atti e dei documenti emessi nel corso dell'anno precedente, distinti per voce, tariffa e altri elementi utili. Quanto comunicato fungerà da base di calcolo per la liquidazione definitiva a consuntivo dell'imposta di bollo complessivamente dovuta per l'anno di riferimento e per la liquidazione provvisoria dell'anno in corso.

L'imposta definitiva, a credito o a debito, verrà inserita nel versamento della rata bimestrale di febbraio o di aprile.

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante modello F24 con i codici tributo: 2505 per le rate bimestrali, 2506 per l'acconto, 2508 per gli eventuali interessi. Le eventuali sanzioni dovranno invece essere versate con il codice 2507.

ASSOLVIMENTO BOLLO VIRTUALE FATTURE ELETTRONICHE

Come sopra accennato, l'imposta di bollo dovuta e relativa ad una **fattura elettronica**, può essere assolta **esclusivamente con modalità virtuale**.

Con apposito DM 28.12.2018 viene modificato l'originario Art. 6 del DM 17.06.2014 prevedendo che con riferimento alle **fatture elettroniche** l'imposta di bollo va versata:

- per le fatture elettroniche emesse **in ciascun trimestre** solare;
- entro il **giorno 20 del primo mese successivo**.

Sulla base dei dati relativi alle fatture transitate per il SdI l'Agenzia provvede a **comunicare, nell'area riservata** del proprio sito Internet, l'**ammontare dovuto**.

Per quanto riguarda le modalità con le quali effettuare il versamento dell'importo dovuto il contribuente può scegliere di utilizzare:

- lo **specifico servizio messo a disposizione nell'area riservata** del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, con il quale è possibile l'**addebito diretto sul c/c bancario o postale**;
- il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate.

È confermato che sulla fattura elettronica va **apposta la dicitura "assolvimento virtuale dell'imposta ai sensi del DM 17.6.2014"**. A tal fine, si rammenta che è necessario compilare il **campo "Dati bollo" presente nella sezione "Dati generali"** della fattura elettronica.

Il primo versamento relativo alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2019 dovrà essere effettuato entro il 20.04.2019.

Detraibilità Iva e fatture a "cavallo d'anno"

Rilevante la data di ricevimento della fattura per stabilire il momento di detraibilità dell'Iva

Si ricorda che:

- ✓ ai sensi dell'art. 19, comma 1, DPR n. 633/72:
 - il **diritto alla detrazione** dell'IVA a credito **sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile**, ossia, come stabilito dall'art. 6, comma 5, DPR n. 633/72, alla data in cui **l'operazione si considera effettuata ai fini IVA**:
 - **Per le cessioni di beni:** *al momento della consegna o spedizione, oppure anteriormente se a tale data è emessa la fattura, pagato in tutto o in parte il corrispettivo, limitatamente all'importo fatturato o pagato;*
 - **Per le prestazioni di servizi:** *all'atto del pagamento del corrispettivo, o anteriormente se sia stata emessa la fattura o pagato un acconto, limitatamente all'importo fatturato o pagato.*
 - il **termine ultimo** entro il quale è **possibile esercitare la detrazione dell'IVA** è individuato nel termine di presentazione del mod. IVA **relativo all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto**;
- ✓ ai sensi dell'art. 25, comma 1, DPR n. 633/72 il **diritto a detrarre l'IVA** è esercitabile **previa annotazione della relativa fattura nel registro IVA acquisti**. In particolare, le fatture devono essere annotate nel registro IVA degli acquisti:
 - anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta;
 - comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno;
- ✓ come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 17.1.2018, n. 1/E, **l'esercizio del diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza dei seguenti 2 requisiti**:
 - presupposto (sostanziale) dell'**effettuazione dell'operazione**;
 - presupposto (formale) del **possesso della fattura d'acquisto**.

Di conseguenza, il diritto alla detrazione decorre **dal momento in cui** in capo all'acquirente / committente **si verificano i suddetti 2 requisiti** (ferma restando la necessità di provvedere all'annotazione della fattura nel registro degli acquisti) e può essere esercitato al più tardi **entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si sono verificati i predetti requisiti** e con riferimento al **medesimo anno**.

A tutto ciò si aggiunge la nuova previsione del Collegato alla Finanziaria 2019 prevedendo quanto segue:

- ✓ **viene abrogata la numerazione progressiva delle fatture ricevute prevista dall'articolo 25 del DPR n. 633/72;**
- ✓ **l'Iva a credito può essere detratta entro il termine della liquidazione periodica con riferimento alle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione.** Dunque il cessionario può computare l'Iva addebitata in fattura nella liquidazione

del periodo in cui l'operazione si considera effettuata e, conseguentemente, l'imposta è diventata esigibile. **Tale facoltà non è ammessa nel caso in cui le operazioni siano effettuate in un anno d'imposta le cui operazioni di acquisto sono ricevute nell'anno successivo (in tal caso ai fini della detrazione vale l'anno di ricezione del documento).**

Ecco dunque che:

- ✓ un contribuente mensile che acquista beni in data 20 gennaio 2019 e riceve la relativa fattura il 05 febbraio 2019 (o comunque entro il 15 febbraio 2019) potrà annotare la fattura sul registro acquisto dal 05 febbraio 2019 e far confluire la relativa Iva a credito nella liquidazione mensile di gennaio 2019. Nel caso di annotazione della fattura sul registro acquisti dopo il 15 febbraio, l'Iva a credito concorrerà alla liquidazione Iva del mese di febbraio 2019;
- ✓ un contribuente mensile che acquista beni in data 20 dicembre 2019 e riceve la relativa fattura il 05 gennaio 2020, ancorché la fattura venga annotata sul registro acquisti entro il 15 gennaio 2020, l'Iva a credito confluisce nella liquidazione di gennaio 2020 (la nuova disposizione non è applicabile per le fatture a cavallo d'anno).

Con particolare riferimento alla fattura elettronica si ricorda che la stessa si considera ricevuta all'atto della consegna da parte dello SDI all'indirizzo telematico del destinatario.

E così, riprendendo l'esempio precedente:

- ✓ un contribuente mensile che acquista beni in data 20 gennaio 2019 e riceve al proprio indirizzo telematico la relativa fattura **datata 31 gennaio 2019** il 05 febbraio 2019 (o comunque entro il 15 febbraio 2019) **potrà annotare la fattura sul registro acquisti dal 05 febbraio 2019**. Dovrà essere poi il relativo gestionale di contabilità a poter permettere di ricomprendere tale documento annotato a febbraio nella liquidazione Iva di gennaio.

FATTURE DI ACQUISTO EMESSE NEL 2018 E RICEVUTE NEL 2018

Se la fattura è stata emessa e ricevuta **entro il 31.12.2018**, l'imposta può essere detratta:

- ✓ con la **liquidazione del mese di dicembre / quarto trimestre 2018** (trimestrali "speciali"), previa annotazione nel registro degli acquisti;

ovvero

- ✓ **con la dichiarazione IVA relativa al 2018** (mod. IVA 2019). In tal caso la fattura va annotata entro il 30.4.2019 in un apposito sezionale del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2018.

FATTURE DI ACQUISTO EMESSE NEL 2018 E RICEVUTE NEL 2019

Nei casi in cui l'emissione e la ricezione della fattura si verificano **in anni diversi**, **non** è possibile applicare la nuova disposizione in base alla quale è possibile detrarre l'IVA relativa alle fatture ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Conseguentemente, se la fattura d'acquisto relativa ad operazioni effettuate nell'anno precedente (2018) è

ricevuta l'anno successivo (2019), **l'IVA è detraibile nell'anno di ricevimento** (2019).

Dunque, se la fattura è stata emessa a dicembre 2018 ma è acquisita dall'acquirente / committente a gennaio 2019, l'imposta può essere detratta:

- ✓ con la **liquidazione del mese di gennaio / primo trimestre** (da effettuare, rispettivamente, entro il 16.2 e 16.5.2019) **o dei mesi / trimestri successivi**, previa annotazione nel registro degli acquisti; ovvero, da ultimo,
- ✓ **con la dichiarazione IVA relativa al 2019** (mod. IVA 2020). In tal caso la fattura va annotata entro il 30.4.2020 in un'apposita sezione del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2019.

Utilizzo credito Iva 2018

L'utilizzo in compensazione del credito superiore ad Euro 5.000,00 necessita del visto di conformità

Si ricorda che la presenza di un credito IVA scaturente dalla dichiarazione annuale IVA (in scadenza il prossimo 30.04.2019) consente al contribuente **alternativamente** di:

- ✓ riportare il credito all'anno successivo e scomputarlo nelle relative liquidazioni periodiche;
- ✓ riportare il credito all'anno successivo e utilizzarlo in compensazione nel modello F24;
- ✓ richiedere il rimborso.

Il riporto all'anno successive per lo scomputo nelle liquidazioni periodiche non soggiace a particolari limiti.

L'utilizzo in compensazione del credito IVA 2018, risultante dal mod. IVA 2019, fino a € 5.000, non richiede alcun adempimento "preventivo".

Al contrario, per l'utilizzo di importi superiori a € 5.000 è necessaria la presentazione del mod. IVA 2019 con apposizione del visto di conformità e la compensazione può essere effettuata dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Si rammenta che:

- ✓ il mod. F24 contenente la compensazione deve essere inviato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline);
- ✓ l'Agenzia delle Entrate può sospendere, per un massimo di 30 giorni, l'esecuzione dei mod. F24 contenenti compensazioni "a rischio".

Fatturazione elettronica: faq Agenzia Entrate

Si ricorda che sul sito dell'Agenzia delle Entrate sono disponibili per la consultazione le risposte dell'Agenzia stessa su temi riguardanti la fatturazione elettronica

L'Agenzia delle Entrate, sul proprio sito, ha messo a disposizione le risposte alle domande più frequenti attinenti la fatturazione elettronica (FAQ).

Si invita a prenderne visione accedendo al seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/FAQ+fe/Risposte+alle+domande+piu+frequenti+tutte/?page=schedecomunicazioni>

Comunicazione ENEA per ristrutturazioni

Scade il 21 febbraio 2019 la comunicazione ENEA per i lavori di ristrutturazione effettuati nel 2018

Per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia, la legge di bilancio 2018 ha introdotto l'obbligo di trasmettere all'Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici. L'invio della documentazione all'Enea deve essere effettuata attraverso il sito <http://ristrutturazioni2018.enea.it>, entro 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, per gli interventi la cui data di fine lavori (o di collaudo) è compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018 il termine dei 90 giorni decorre da quest'ultima data.

Per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati nell'anno 2018 che hanno comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, precedenti all'entrata in vigore della normativa vigente, devono essere comunicati all'Enea entro il **termine ultimo del 21 febbraio 2019**.

L'elenco dei lavori per cui è obbligatoria la comunicazione Enea è il seguente:

STRUTTURE EDILIZIE:

- riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno;
- riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi;
- riduzione della trasmittanza termica dei Pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno.

INFISSI:

- riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi.

ELETTRODOMESTICI: solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017. In particolare:

- forni;
- frigoriferi;
- lavastoviglie;
- piani cottura elettrici;
- lavasciuga;
- lavatrici.

IMPIANTI TECNOLOGICI:

- installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;
- sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell'impianto;
- sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell'impianto;
- pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto;
- sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell'impianto;
- microcogeneratori ($P_e < 50 \text{kWe}$);
- scaldacqua a pompa di calore;
- generatori di calore a biomassa;
- installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
- installazione di sistemi di termoregolazione e building automation;
- installazione di impianti fotovoltaici.

Click Day "Bonus Alberghi"

Fissato il click day per l'accesso al bonus alberghi

L'art 10, D.L. n. 83/2014 al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva ed accrescere la competitività delle destinazioni urbanistiche ha riconosciuto specifico credito a favore delle strutture alberghiere esistenti all' 01.01.2012, c.d. "bonus alberghi".

Il credito spetta con riferimento alle seguenti spese:

- ✓ manutenzione straordinaria restauro/risanamento conservativo/ ristrutturazione edilizia;
- ✓ eliminazione barriere architettoniche;
- ✓ incremento efficienza energetica;
- ✓ adozione misure antisismiche.

sono comprese anche le spese per acquisto di mobili e componenti d'arredo con il vincolo di incedibilità a terzi e obbligo di destinazione all'esercizio dell'attività alberghiera fino all'ottavo periodo d'imposta successivo a quello nel quale è maturato il credito di imposta.

L'istanza per accedere all'agevolazione per le spese effettuate nel 2018 può essere presentata dalle ore 10.00 del 03.04.2019 alle ore 16.00 del 04.04.2019 tramite apposita piattaforma telematica gestita dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porge cordiali saluti.

LS LexJus Sinacta - Avvocati e Commercialisti Associati